

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 1**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SILIQUINI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LIBERO GUALTIERI

(procedimento civile R.G. n. 13588/94 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano)

Comunicata alla Presidenza

il 12 novembre 1996

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 luglio 1996 il senatore Libero Gualtieri ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento civile instaurato nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano a causa di affermazioni contenute in due interrogazioni parlamentari, da lui presentate rispettivamente il 19 dicembre 1991 ed il 14 gennaio 1992, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e della pubblica istruzione.

Nella XII legislatura il senatore Gualtieri aveva trasmesso al Presidente del Senato una comunicazione con la quale informava di essere stato citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Milano in seguito alla presentazione delle suindicate interrogazioni parlamentari.

La Giunta, investita della questione, aveva fatto presente che, ai sensi del decreto-legge n. 466 del novembre 1995 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, allora vigente, il Senato non poteva assumere alcuna deliberazione sulla base della mera comunicazione del senatore Gualtieri. Tale normativa prevedeva infatti che spettasse al parlamentare sollevare in sede processuale l'eccezione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione: solo a seguito di tale eccezione l'Autorità giudiziaria poteva investire della questione la Camera competente.

L'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 ha invece modificato sul punto tale normativa, prevedendo che la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, possa «essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assu-

me che il fatto per il quale è in corso un procedimento concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari». In base a tale norma inoltre la Camera di appartenenza può chiedere che il giudice sospenda il procedimento e trasmetta copia degli atti.

Il senatore Gualtieri ha, quindi, sollevato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione dinanzi al Senato in applicazione del decreto-legge citato, attualmente reiterato in identico testo (decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996).

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione presentata dal senatore Gualtieri nelle sedute del 24 settembre e del 22 ottobre 1996. Nel corso di quest'ultima seduta egli è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha depositato copiosa documentazione.

La Giunta ha tenuto presenti i criteri da seguire nei casi di deferimento di richieste, come quella attualmente al suo esame, avanzate ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 23 ottobre 1996. Tali criteri, formulati dal Presidente del Senato, precisano che la Giunta può, con relazione all'Assemblea, proporre la non applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione se la richiesta del senatore interessato appare manifestamente infondata. Se non si rileva la manifesta infondatezza della richiesta, la Giunta delibera la sospensione del procedimento giurisdizionale e chiede l'invio degli atti processuali da parte del giudice. Dopo l'esame degli atti, la Giunta formulerà una proposta all'Assemblea con relazione scritta.

Richiamati i criteri procedurali, la Giunta

ha affrontato il merito della questione sottoposta dal senatore Gualtieri.

Dalle dichiarazioni rese nel corso della seduta della Giunta del 22 ottobre 1996 dal senatore e dalla documentazione da questi depositata risulta che, in seguito alla presentazione da parte del parlamentare di due interrogazioni rivolte ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e della pubblica istruzione, concernenti il funzionamento dell'istituto «Parma Business School», fu rilevata dalle autorità competenti l'irregolarità dell'attività dell'Istituto. Tale scuola rilasciava certificati *post* universitari senza assicurare le dovute garanzie di serietà ed imponendo costosissime rette agli studenti.

Il Ministro per l'Università e per la ricerca scientifica, a seguito dell'interrogazione presentata dal senatore Gualtieri, con decreto del 4 gennaio 1992 ha poi imposto la cessazione dell'attività della suddetta scuola.

Successivamente a tale episodio, il senatore Gualtieri è stato citato in giudizio civile per risarcimento dei danni dai due amministratori della «Parma Business School» ed ha più volte avanzato all'Autorità giudiziaria competente la richiesta di separazione della sua causa da quella degli altri soggetti citati in giudizio.

Nella seduta della Giunta del 22 ottobre scorso il senatore Gualtieri ha inoltre ricordato che il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 466 del 6 settembre 1996, allora vigente ed attualmente reiterato in identico testo, prevede che «l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto co-

munque formulata e per ogni altro atto parlamentare».

In nessun caso quindi può ritenersi che l'attività da lui svolta non sia coperta dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avendo egli posto in essere un atto, quale la presentazione di un'interrogazione, che rientra nella sfera delle funzioni tipiche del parlamentare.

L'evidenza delle considerazioni svolte dal senatore Gualtieri e la completezza della documentazione acquisita hanno indotto la Giunta a non ritenere necessario deliberare preventivamente l'acquisizione degli atti del procedimento dall'Autorità giudiziaria competente e la sospensione dello stesso.

Peraltro una interpretazione costruttiva dell'esercizio delle funzioni parlamentari non può ignorare il dettato dell'articolo 67 della Costituzione che intende il parlamentare un «rappresentante della Nazione», ruolo, questo, comportante l'obbligo di denunciare situazioni particolari nelle quali si ravvisi l'interesse collettivo dell'argomento in oggetto (non a caso l'articolo 81 della Costituzione parla di «materie di pubblico interesse» come di un requisito delle inchieste parlamentari).

La Giunta ha deliberato, *all'unanimità*, di proporre all'Assemblea di ritenere senz'altro che il fatto per il quale è in corso il procedimento - vale a dire la presentazione di interrogazioni parlamentari, atto tipico dell'esercizio della funzione di senatore - concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SILIQINI, *relatore*

